

Il novellato eccesso colposo in legittima difesa

(Cass. pen., Sez. III, 9 ottobre 2019 – 10 dicembre 2019, sent. n. 49883)

In tema di legittima difesa, la causa di non punibilità prevista dall'art. 55, co. 2, c.p., come integrato dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, per chi abbia agito in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto, non è configurabile quando l'azione difensiva illecita, ascritta a titolo di eccesso colposo, non sia determinata dall'intento di salvaguardare la propria o altrui incolumità, ma sia esclusivamente riferibile alla difesa dei beni propri o altrui. Ciò in quanto, in ipotesi di tal fatta, non è sussistente il pericolo di aggressione personale contemplato dall'art. 52, co. 2, lett. b), c.p.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -

Dott. TRONCI Andrea - Consigliere -

Dott. COSTANZO Angelo - Consigliere -

Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere -

Dott. COSTANTINI Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

I.R., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 19/05/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Dott. ANIELLO Roberto, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore avvocato PAPPALARDO SALVATORE che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, a seguito di gravame interposto dall'imputato I.R. avverso la sentenza emessa in data 5.6.2013 dal Tribunale di Locri, in parziale riforma della decisione, esclusa l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis, in relazione ad una partita di cocaina di Kg. 2,180.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo:

2.1. Violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato ricorrente.

Si osserva preliminarmente che sono state obliterate le due sentenze di assoluzione passate in giudicato che hanno statuito l'innocenza di T.S. e Tr.Ro. rispetto al medesimo fatto ascritto al ricorrente che privano di fondamento tutti gli elementi pretesamente indiziari che intendono ricostruire in termini di previo accordo concorsualmente rilevante sia l'attività di ricerca e reperimento dell'autovettura utilizzata per il trasporto dello stupefacente dal P. sia l'attività di ricerca del fornitore (B.P.) da parte del Tr.. Cosicché acquista valenza dirimente la conclamata causale lecita del motivo per il quale il ricorrente si reca in Bovalino incontrando il B., ovvero la vicenda del debito di tale Ie.Gi..

La presunta partecipazione del ricorrente è pertanto ricostruita in base ad una soggettiva interpretazione degli atti processuali segnatamente captazioni prive di connotazioni individualizzanti - senza che da questi emerga alcuna condotta rilevante ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. La posizione del ricorrente è collegata al P. solo per la coincidenza occasionale dell'essere stato visto colloquiare con questi al bar posto all'interno del traghetto mentre l' I. ritornava in Calabria.

2.2. Violazione dell'art. 438 c.p.p., e vizio cumulativo della motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di rito abbreviato condizionato alla escussione di Ie.Gi. in quanto la risposta della Corte è inconferente rispetto alle ragioni per le quali la richiesta era stata formulata, ovvero che lo specifico motivo per il quale il ricorrente si era recato in Bovalino era di incontrare Ie.Gi..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il secondo preliminare motivo è manifestamente infondato in relazione alla dedotta violazione di legge e genericamente proposto rispetto al dedotto vizio di motivazione.

2.1. Del tutto correttamente la Corte di appello ha premesso il criterio giuridico necessario a giustificare l'accesso al rito condizionato richiesto dall'imputato allorquando ha fatto riferimento alla necessità che la prova cui è condizionato il rito sia indispensabile ai fini di uno degli aspetti della decisione di merito richiamando Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib e dovendosi ritenere che la necessità dell'integrazione probatoria presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio (Sez. 5, n. 600 del 14/11/2013, G., Rv. 258676 - 01).

2.2. La Corte si è attenuta ai principi enunciati ineccepibilmente considerando l'assenza della prospettazione da parte della difesa - che si è limitata ad predicare la utilità della testimonianza dello Jerinò - degli elementi idonei ad incidere sulla ricostruzione dei fatti, segnatamente sui due viaggi

compiuti dal ricorrente a Bovalino, la cui realizzazione non era contestata adducendo tuttavia una diversa ragione lecita della loro effettuazione.

A tal riguardo la Corte ha rilevato con ineccepibile ricostruzione in fatto che i motivi dei due viaggi, come delineati dalla sentenza di primo grado in correlazione con l'acquisto dello stupefacente, erano - al contrario di quanto assumeva la difesa che aveva parlato di mere presunzioni a riguardo - positivamente riscontrati da elementi indiziari precisi e concordanti e la causale addotta dal ricorrente - a prescindere dalla veridicità della vicenda della vendita dell'autovettura - risultava essere stata strumentalmente utilizzata dallo stesso ricorrente mentre era incontrovertibilmente smentita dal contenuto delle conversazioni captate e dalle circostanze di fatto accertate, al pari del diniego dello stesso imputato della conoscenza del P..

3. Il primo motivo è palesemente generico ed in fatto rispetto alla articolata motivazione posta a base della affermazione di responsabilità del ricorrente con la quale il ricorrente non si confronta.

3.1. Il richiamo alle due sentenze assolutorie è generico in quanto la difesa non ha specificato nulla in ordine alla loro allegazione in appello cosicché le questioni di fatto che su di esse asseritamente si fondano non risultano state devolute in sede di gravame.

3.2. Del tutto generiche sono la censura sulla interpretazione del compendio captativo, che non attacca alcuno specifico aspetto, l'insistenza difensiva sulla dirimenza della ragione lecita dei rapporti tra il ricorrente ed il B. e l'occasionalità dell'incontro tra il ricorrente ed il P. sul traghetto, aspetti puntualmente considerati dalla sentenza impugnata per escluderne, rispettivamente, la rilevanza e la fondatezza.

3.3. Ritiene la Corte che la responsabilità del ricorrente, senza incorrere in vizi logici e giuridici, è stata individuata non solo sui due viaggi fatti dal ricorrente a Bovalino per incontrarsi con il B. nel luogo che il Raciti aveva già indicato come quello dedicato ai suoi incontri con lo stesso B. per l'acquisto di sostanze stupefacenti ma, soprattutto, sulla base degli accertamenti della polizia giudiziaria che il 17.3.2009 controllava gli spostamenti dell' I. e P. in uno alle captazioni dei dialoghi sull'autovettura dell'Illuminato e sulle sue utenze, anche successivamente all'arresto del P. (v. pg. 33 e ss.).

Escluso del tutto ineccepibilmente che la ragione della visita dell' I. al B. a Bovalino fosse proprio il recupero del credito nei confronti di Jerinò, come pure che il riferimento al ritorno con il camion fosse collegato al trasporto della autovettura non pagata (v. pg. 31 e ss.), si ricostruiscono i movimenti dell' I. e del P. al quale sono stati sequestrati i panetti di cocaina occultati nell'autovettura da lui guidata, in staffetta con quella guidata dall' I., giustificando il coinvolgimento di quest'ultimo nel fatto, anche tenuto conto delle sue successive reazioni all'arresto del P..

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019